

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**II<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.I.C.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 121/CGF**

**(2013/2014)**

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 101/CGF– RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 2013**

## **I° COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Paolo De Fiore, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO CALC. FINAZZI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE D. BERRETTI, PAVIA/VARESE DEL 2.11.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/TB del 6.11.2013)

Il sig. Alessandro Finazzi, calciatore tesserato per l’A.C. Pavia 1911 S.r.l., di Pavia, ha opposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per 10 giornate di gara, comminatagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico “per aver offeso per motivi di colore un calciatore della squadra avversaria al termine della gara”.

Avverso la squalifica irrogata il calciatore ha proposto ricorso assumendo di non aver mai pronunciato la particolare, ingiuriosa espressione attribuitagli, di chiaro stampo razziale, contestando che il direttore di gara abbia potuto sentire nitidamente la frase offensiva trovandosi, a suo dire, distante dal luogo ove sarebbe stata pronunciata nel contesto di una discussione, avvenuta peraltro in un tempo molto limitato.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna, alla quale ha partecipato il giocatore Finazzi che ha sostanzialmente confermato quanto dedotto in sede di reclamo.

La Corte esaminato il ricorso proposto, ritiene che lo stesso possa essere accolto, solo parzialmente, in ragione dei motivi che seguono.

Va osservato, in linea con quanto previsto dall’art. 35, punto 1.1. C.G.S. che il rapporto del direttore di gara versato in atti (al pari di quelli redatti dagli altri ufficiali di gara) fa piena prova di quanto relazionato e, alla luce di tale disposizione, le dichiarazioni difensive non appaiono meritevoli di utile scrutinio.

Infatti, l’indiscutibile chiarezza espositiva, supportata da puntuale lessico, del referto citato non offre motivo alcuno per poter dubitare che la frase incriminata sia stata correttamente e puntualmente apprezzata dal direttore di gara il quale, non solo ha senza incertezze riferito l’insulto a sfondo razziale ma lo ha anche contestualizzato descrivendo, anche qui in maniera chiara ed esaustiva, la reazione dell’avversario (anch’egli sanzionato) e degli altri protagonisti del riprovevole episodio accaduto a fine gara.

Il ricorrente, invece, si limita semplicemente a negare di aver rivolto l’ingiuria in esame contestando, ma in maniera generica, la possibilità che il direttore di gara abbia potuto udire alcunché pur non potendo negare il movimentato contesto in cui essa è stata percepita dal direttore di gara.

La tesi difensiva, a fronte della inequivoca esposizione dei fatti di cui al referto, non può trovare motivo di condivisione perché essa, al di là della puntualità del riferimento, trova logica e ragionevole collocazione nell'esagitato dopo-gara, innescato proprio dall'insulto razziale, cui è seguita la reazione, certo non commendevole, degli altri tesserati delle due squadre.

Quanto dedotto in contrasto con il referto arbitrale non può certamente essere sufficiente a porre in dubbio quanto, invece, perfettamente udito dall'arbitro.

Tuttavia, dopo aver affermato quanto precede questa Corte, con altrettanta convinzione condivide la *ratio* che ha ispirato la novella dell'art. 11 C.G.S. allorchè, nel testo vigente, si commina la sanzione della squalifica per almeno dieci giornate di gara a colui che, tra l'altro, offende taluno "per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso...", conferendo così all'ingiuria, che ha già, di per sé, un valore negativo meritevole di sanzione, un particolare significato di disprezzo che non può non giustificare una reazione dell'ordinamento di particolare intensità afflittiva.

La Corte, però, al di là della avvertita necessità di sanzionare in modo efficace ed emblematico il riprovevole comportamento non può, nello stesso tempo e volendo amministrare giustizia in senso sostanziale e non formale, rifiutarsi di dare ingresso a circostanze attenuanti, nella specie rappresentate dalla giovane età del calciatore e dalla dimostrata comprensione della negatività di quanto accaduto, emersa al di là delle formali argomentazioni di difesa, timidamente confermate.

Nella complessiva considerazione della misura edittale della sanzione e dell'influenza delle richiamate attenuanti, questa Corte giudica equo ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo alla squalifica per 8 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Finazzi Alessandro, riduce la sanzione della squalifica a 8 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **II° COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Luigi Impecciati – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **2. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ROSETTI ANDREA SEGUITO GARA GUBBIO/BARLETTA DEL 10.11.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 12.11.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 56/DIV del 12.11.2013) ha inflitto al calciatore Longobardi Christian la squalifica per 5 giornate effettive ed al massaggiatore Rosetti Andrea la squalifica per 4 gare effettive, entrambi della società A.S. Gubbio 1910 s.r.l., per fatti avvenuti nella gara Gubbio/Barletta del 10.11.2013. In particolare il Rosetti per "grave reiterato comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso)"; il Longobardi perché protestando vivacemente verso l'arbitro lo urtava volontariamente con una spallata e gli rivolgeva una frase offensiva.

Dal referto arbitrale emerge che il massaggiatore della società Gubbio Rosetti veniva allontanato perché a seguito delle espulsioni dei suoi giocatori urlava dalla propria panchina: "ma che cazzo stai combinando; sei mafioso e pezzo di merda". Mentre il giocatore Longobardi, subito dopo la notifica dell'espulsione del suo compagno, protestava correndo verso esso arbitro "finendomi volontariamente addosso e urtando contro la mia spalla destra il suo petto facendomi indietreggiare di circa un metro, e proferendo le seguente frasi: " ma che cazzo stai facendo, ma che cazzo hai visto".

Avverso la decisione del Giudice Sportivo proponeva separati reclami l'A.S. Gubbio 1910 s.r.l., deducendo, per il massaggiatore Rosetti, l'insussistenza della violazione contestata e la mancanza assoluta di atteggiamento offensivo nei confronti del giudice di gara. Si soffermava sul contesto (violento nubifragio ed espulsione del giocatore Moroni, ritenuta ingiusta in quanto vi era

stato soltanto uno scontro di gioco, senza alcun atto di violenza) e si affermava che mai il Rosetti ha adoperato le espressioni “mafioso” o “pezzo di merda”.

Per quanto riguarda l'espressione “che cazzo stai combinando” richiamava una sentenza della Cassazione penale che ha affermato : “in materia di oltraggio la frase fate il cazzo che vi piace è espressione certamente priva di riguardo ed è indice di inurbanità, ma non è idonea a ledere l'onore o il prestigio del pubblico ufficiale”. Si chiede, pertanto, la revoca o l'annullamento della sanzione ed in ogni caso la riduzione della sanzione applicata sia perché non ha pronunciato le espressioni più pesanti (mafioso e pezzo di merda) sia perché non si ricava in alcun modo dal referto arbitrale la reiterazione dell'offesa.

Il reclamo è infondato, e va, pertanto respinto. La decisione del Giudice Sportivo è del tutto aderente alle legittime risultanze probatorie e non merita censura alcuna anche in ordine alla logicità.

Le frasi pronunciate ed “urlate” dal Rosetti sono gravi ed hanno un notevole grado di offensività.

Il referto arbitrale è incontrovertibile al riguardo e la sanzione appare del tutto congrua ed adeguata.

Il richiamo alla sentenza della Cassazione penale oltre che irrituale (la pronuncia concerne l'oltraggio) relativamente all'espressione “fate il cazzo che vi piace” afferma che non è idonea a ledere l'onore o il prestigio del pubblico ufficiale ma è espressione certamente priva di riguardo ed è indice di inurbanità.

Orbene la norma del Codice di Giustizia Sportiva (art. 19, comma 4, a) ) rende punibili i calciatori sia per la condotta ingiuriosa che per la condotta irriguardosa, previste come alternative nei confronti degli ufficiali di gara. Per le suesposte considerazioni il reclamo va respinto con conseguente incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LONGOBARDI CHRISTIAN SEGUITO GARA GUBBIO/BARLETTA DEL 10.11.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 12.11.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 56/DIV del 12.11.2013) ha inflitto al calciatore Longobardi Christian la squalifica per 5 giornate effettive ed al massaggiatore Rosetti Andrea la squalifica per 4 gare effettive, entrambi della società A.S. Gubbio 1910 s.r.l., per fatti avvenuti nella gara Gubbio/Barletta del 10.11.2013. In particolare il Rosetti per “grave reiterato comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso)”; il Longobardi perché protestando vivacemente verso l'arbitro lo urtava volontariamente con una spallata e gli rivolgeva una frase offensiva.

Dal referto arbitrale emerge che il massaggiatore della società Gubbio Rosetti veniva allontanato perché a seguito delle espulsioni dei suoi giocatori urlava dalla propria panchina: “ma che cazzo stai combinando; sei mafioso e pezzo di merda”. Mentre il giocatore Longobardi, subito dopo la notifica dell'espulsione del suo compagno, protestava correndo verso esso arbitro “finendomi volontariamente addosso e urtando contro la mia spalla destra il suo petto facendomi indietreggiare di circa un metro, e proferendo le seguente frasi: “ ma che cazzo stai facendo, ma che cazzo hai visto”.

Avverso la decisione del Giudice Sportivo proponeva separati reclami l'A.S. Gubbio 1910 s.r.l., deducendo, per il massaggiatore Rosetti, l'insussistenza della violazione contestata e la mancanza assoluta di atteggiamento offensivo nei confronti del giudice di gara. Si soffermava sul contesto (violento nubifragio ed espulsione del giocatore Moroni, ritenuta ingiusta in quanto vi era stato soltanto uno scontro di gioco, senza alcun atto di violenza) e si affermava che mai il Rosetti ha adoperato le espressioni “mafioso” o “pezzo di merda”.

Per quanto riguarda l'espressione "che cazzo stai combinando" richiamava una sentenza della Cassazione penale che ha affermato : "in materia di oltraggio la frase fate il cazzo che vi piace è espressione certamente priva di riguardo ed è indice di inurbanità, ma non è idonea a ledere l'onore o il prestigio del pubblico ufficiale". Si chiede, pertanto, la revoca o l'annullamento della sanzione ed in ogni caso la riduzione della sanzione applicata sia perché non ha pronunciato le espressioni più pesanti (mafioso e pezzo di merda) sia perché non si ricava in alcun modo dal referto arbitrale la reiterazione dell'offesa.

Per il giocatore Longobardi nel reclamo si deduce l'insussistenza della violazione contestata e la mancanza assoluta di atteggiamento violento ed offensivo nei confronti del giudice di gara.

A seguito dell'espulsione del giocatore Moroni, di fronte alle proteste di tutti i giocatori il Longobardi cominciava a correre verso il direttore di gara per raggiungerlo e per chiedergli semplicemente spiegazioni dell'accaduto, ma a causa del terreno pesante e scivoloso per la copiosa pioggia che stava cadendo scivolava e perdeva l'equilibrio finendo inavvertitamente con la sua persona contro il direttore di gara. E ciò in modo casuale ed involontario. Per quanto concerne la frase "che cazzo stai facendo" richiama la giurisprudenza già citata nel reclamo per Rosetti e chiede l'annullamento o la revoca della sanzione applicata, (non potendosi qualificare atto di violenza l'urto involontario dovuto allo scivolamento). In subordine si chiede l'irrogazione di una sanzione meno afflittiva, invocando l'applicazione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 19, comma IV, C.G.S..

Che la frase proferita dal Longobardi vada sanzionata lo si ricava dalla stessa sentenza, citata dalla difesa, laddove afferma che l'espressione adoperata è "priva di riguardo" ed "indice di inurbanità".

Anche per quanto concerne la sanzione, a parere della Corte, la decisione di "prime cure" non merita censure.

Del tutto fantasiosa e senza alcun riscontro obiettivo è l'ipotesi dello scivolamento involontario, a fronte di quanto esposto dettagliatamente nel referto arbitrale.

Adeguata al fatto appare, poi, l'entità della sanzione posto che l'art. 19, comma 4, lett. d) prevede per la condotta violenta contro gli ufficiali di gara ben 8 giornate di squalifica.

In conclusione il reclamo va respinto con conseguente incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 28 novembre 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete